

AMBITO TERRITORIALE N. 2 – Comune Capofila ROSARNO

(Comuni di: Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara)

AVVISO PUBBLICO

PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) DESTINATI AI PERCETTORI DI ADI E IN SIMILI CONDIZIONI NELL'AMBITO DEL "PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2024/2025

QSFP 2024 CUP: D41J26000010001 - QSFP 2025 CUP: D41J26000020001

PREMESSA:

- Visto l'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, perseguire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali e promuovere il contrasto alla povertà in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, che ha introdotto nuovi specifici criteri soggettivi in materia di reddito e di accesso alle misure di sostegno;
- Le Linee guida ministeriali per l'impiego della Quota Servizi Fondo Povertà, comprese quelle relative al triennio 2024-2026 che ricomprendono i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione tra gli interventi attivabili a favore di persone prese in carico dal Servizio Sociale Professionale e/o dai servizi sanitari competenti, qualora il Tirocinio di Inclusione Sociale risulti appropriato rispetto al bisogno individuale rilevato e agli obiettivi del progetto personalizzato;
- Visto il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 2772 del 26 febbraio 2026, recante la ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali a valere sul Fondo nazionale per la lotta alla povertà per le annualità 2024 e 2025, dal quale risulta assegnato al Comune capofila di Rosarno l'importo di euro 1.132.761,00 per l'annualità 2024 e di euro 1.107.989,00 per l'annualità 2025;
- Richiamate le Linee guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà – annualità 2024 e 2025 – per il rafforzamento degli interventi di inclusione sociale, anche attraverso la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale finalizzati a favorire l'autonomia e la riabilitazione delle persone;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 472 del 29 ottobre 2018, recante il recepimento delle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e

inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con Accordo del 22 gennaio 2015;

- Richiamata altresì la legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del decreto-legge n. 48/2023, per le disposizioni concernenti i criteri soggettivi e le condizioni di accesso alle misure di inclusione e sostegno;
- Vista la seduta della Conferenza dei Sindaci del 10 marzo 2026, nella quale è stata approvata la programmazione della Quota Servizi del Fondo Povertà – annualità 2024 e 2025 – prevedendo, tra l'altro, la destinazione di euro 200.000,00 per ciascuna annualità, per complessivi euro 400.000,00, all'attivazione dei Tirocini di Inclusione Sociale, con una previsione programmatoria iniziale di n. 74 percorsi, da intendersi quale obiettivo massimo teorico e non quale numero garantito di attivazioni, in ragione dei costi effettivi e delle risorse concretamente disponibili;
- Il Comune di Rosarno, in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2, intende attivare percorsi di Tirocinio di Inclusione Sociale rivolti a persone in condizione di vulnerabilità economica e sociale, nell'ambito di progetti personalizzati e con finalità di inclusione e autonomia.
- Il presente Avviso è predisposto in attuazione degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 22 ottobre 2026: graduatoria unica di Ambito; ripartizione preventiva dei posti tra i Comuni in proporzione alla popolazione residente; indicazione da parte dei richiedenti di tutti i Comuni in ordine di preferenza; valutazione della condizione economica e familiare; titolo residuale di preferenza per chi abbia già svolto un TIS, esclusivamente a parità di punteggio.
- Le risorse programmate sono pari a euro 200.000,00 per QSFP 2024 ed euro 200.000,00 per QSFP 2025, per complessivi euro 400.000,00, subordinatamente alla verifica delle disponibilità residue, dei PAL, dei CUP, dei cronoprogrammi e delle regole di ammissibilità delle spese.
- Con Determinazione dirigenziale **n. 1344 del 16.11.2026** viene approvato il presente "*Avviso Pubblico per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale (TIS) destinati ai percettori di adi e in simili condizioni nell'ambito del "piano di attuazione locale a valere sulla quota servizi del fondo poverta' annualita' 2024/2025 - QSFP 2024 CUP: D41J26000010001 - QSFP 2025 CUP: D41J26000020001*" e dei relativi allegati.

Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia.
Il TIS è misura di inclusione sociale e non costituisce rapporto di lavoro subordinato, non dà diritto all'assunzione e non può essere utilizzato per sostituire personale dipendente o coprire ordinari fabbisogni di organico.

RENDE NOTO

che è indetto il presente Avviso pubblico per la raccolta delle domande e l'individuazione dei destinatari dei Tirocini di Inclusione Sociale, secondo le disposizioni seguenti.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. L'Ambito territoriale Sociale di Rosarno, Capofila Comune di Rosarno, nell'ambito della programmazione delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà - Annualità 2024/2025, intende individuare soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) o "in simili condizioni" da impiegare in Tirocini di inclusione sociale al fine di offrire loro, sulla base di un progetto individualizzato, una esperienza di accrescimento professionale e di inclusione sociale;

2. I percorsi promuovono inclusione sociale, autonomia personale, acquisizione e consolidamento di competenze e partecipazione alla vita della comunità, mediante un progetto personalizzato definito dai servizi competenti;
3. La partecipazione alla procedura non determina diritto automatico all'attivazione. L'avvio è subordinato alla verifica dei requisiti, alla valutazione sociale, alla predisposizione del progetto personalizzato, alla disponibilità di sede idonea e alla copertura finanziaria;
4. I tirocini verranno effettuati presso i Comuni del territorio dell'Ambito Territoriale Sociale di Rosarno, secondo la distribuzione numerica richiamata nel successivo articolo 7.

Art. 2 – Dotazione finanziaria e numero dei percorsi

1. La dotazione finanziaria complessiva massima utilizzabile per l'intervento è pari a euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 a valere sulla QSFP annualità 2024 ed euro 200.000,00 a valere sulla QSFP annualità 2025. Dal plafond complessivo devono essere detratti, in via preliminare, la spesa per le coperture assicurative e i rimborsi spesa per i costi di trasporto dei beneficiari, se spettanti;
2. L'utilizzo delle predette risorse avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di contrasto alla povertà e inclusione sociale, del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà vigente, nonché delle Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi e della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà — annualità 2024-2026, pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e degli ulteriori atti, note, FAQ, indicazioni operative e disposizioni ministeriali applicabili in materia di programmazione, gestione, ammissibilità della spesa, monitoraggio e rendicontazione;
3. La durata dei tirocini è di dodici mesi per ciascun percorso e un'indennità di partecipazione pari a euro 450,00 mensili per beneficiario. Il numero massimo teorico dei beneficiari è pari a 74; tale valore costituisce un limite massimo e non un numero garantito di attivazioni, poiché il numero effettivo sarà determinato in funzione della capienza finanziaria residua, dopo la copertura degli oneri assicurativi e dei rimborsi spese per i trasporti, se spettanti;
4. Il costo dell'indennità per ciascun percorso annuale è pari a euro 5.400,00 (euro 450,00 per 12 mensilità). Per i beneficiari che svolgeranno il tirocinio presso un Comune diverso da quello di residenza è previsto, in aggiunta, un rimborso per spese di trasporto sino a euro 50,00 mensili, per un massimo di euro 600,00 annui per beneficiario, riconosciuti esclusivamente per i giorni di effettiva presenza;
5. Il numero degli ammessi e degli effettivamente avviati sarà determinato scorrendo la graduatoria unica sino alla concorrenza delle somme disponibili. Il costo complessivo da imputare al plafond comprende indennità, rimborsi per spese di trasporto effettivamente spettanti e coperture assicurative e non potrà in alcun caso superare euro 400.000,00. L'avvio dell'ultimo candidato utile è disposto soltanto se la relativa spesa, calcolata per l'intera durata del percorso e comprensiva dell'eventuale rimborso per spese di trasporto, trova integrale copertura nelle risorse residue. Non è ammesso l'avvio parziale del percorso per insufficienza di copertura, salvo diversa disciplina espressamente consentita;
6. L'attivazione dei tirocini, nonché l'erogazione delle relative indennità, resta subordinata alla verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, alla regolare assunzione dei relativi impegni di spesa, alla coerenza con la programmazione dell'Ambito Territoriale Sociale e al rispetto della normativa vigente, delle Linee Guida ministeriali applicabili, delle condizioni di

ammissibilità e rendicontazione della spesa, nonché delle ulteriori condizioni previste dal presente Avviso Pubblico.

Art. 3 – Destinatari e requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda i soggetti che, alla scadenza dell'Avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
   - essere residenti in uno dei Comuni dell'ATS n. 2: Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando o Seminara;
   - avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 64 anni, fermo restando il possesso di capacità lavorative e relazionali, anche limitate, compatibili con lo svolgimento del tirocinio;
   - appartenere a un nucleo familiare beneficiario di Assegno di Inclusione — ADI, oppure essere beneficiari del supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), limitatamente all'attuazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), che rientrano nella tipologia dei nuclei familiari e gli individui che si trovino in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione ISEE ordinaria non superiore a 10.400 euro per i quali sussista una "presa in carico sociale" come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 160 del 29 dicembre 2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato;
   - oppure appartenere a nuclei familiari o gli individui che si trovino in condizioni di disagio sociale ed economico, in possesso di attestazione ISEE ordinario in corso di validità non superiore a € 10.140,00, per i quali sussista una presa in carico sociale e/o sociosanitaria da parte dei servizi competenti e per i quali il tirocinio di inclusione sociale sia valutato quale intervento appropriato nell'ambito del Progetto personalizzato.
2. Ai fini del presente Avviso, per "*presa in carico sociale*" si intende la funzione esercitata dal Servizio Sociale Professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, finalizzati all'individuazione di percorsi di accompagnamento verso l'autonomia, secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo ministeriali vigenti in materia di presa in carico sociale integrata e progetto personalizzato. **Si specifica che la presa in carico sociale deve essere antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso**;
3. Il possesso dei requisiti economici non comporta automaticamente l'ammissione: è necessaria la verifica dell'appropriatezza del TIS rispetto ai bisogni della persona e agli obiettivi del progetto personalizzato;
4. Non possono essere attivati percorsi in contrasto con incompatibilità, divieti di cumulo o condizioni ostative previsti dalla normativa vigente o dalle regole QSFP. In particolare, il richiedente non deve svolgere attività lavorativa incompatibile con il TIS, né risultare contemporaneamente inserito in altri progetti lavorativi, formativi, tirocini, borse lavoro o misure analoghe incompatibili o finanziate con risorse pubbliche per la medesima finalità; non deve inoltre beneficiare di indennità o contributi incompatibili o tali da determinare una duplicazione del finanziamento pubblico per la medesima finalità;
5. È ammessa, di norma, una sola domanda per ciascun nucleo familiare, al fine di favorire un'equa distribuzione della misura tra i nuclei in condizione di vulnerabilità. Eventuali situazioni particolari potranno essere valutate con provvedimento motivato, nel rispetto delle Linee guida QSFP e dei principi di parità di trattamento;

6. Non costituisce causa automatica di esclusione la sola partecipazione a precedenti misure di inclusione; restano ferme le conseguenze di eventuali provvedimenti definitivi di decadenza o revoca adottati per gravi inadempimenti, ove debitamente accertati e pertinenti alla nuova procedura.

Art. 4 – Presentazione delle domande e documentazione

1. La domanda, redatta esclusivamente sul modello allegato A, deve pervenire **entro le ore 12.00 del giorno 4 dicembre 2026**, mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it o consegna a mano, in busta chiusa, indicando sulla busta la dicitura "*Avviso pubblico per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale destinati a percettori di assegno di inclusione (ADI) e in simili condizioni*" da consegnare presso l'ufficio protocollo del Comune di residenza, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista nell'Allegato A e, in particolare:
   a. copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
   b. copia dell'attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità;
   c. per i cittadini di Paesi terzi, copia del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero ricevuta di richiesta di rinnovo dello stesso, oppure carta di soggiorno in corso di validità;
   d. attestazione di essere percettore di Assegno di inclusione (ADI) e non essere attivabile al lavoro o attestazione di trovarsi in "simili condizioni" da richiedere ai servizi sociali del Comune di residenza qualora sussista una presa in carico (Allegato B – Certificazione "Simili Condizioni");
   e. eventuale certificazione attestante la disabilità propria o dei familiari conviventi.
3. Le dichiarazioni rese dagli interessati, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, saranno oggetto di verifiche e controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Ai sensi dell'art.75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'art.76 dello stesso, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente avviso pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti. In caso di dichiarazioni mendaci i beneficiari, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
4. L'amministrazione non assume responsabilità per domande pervenute nei Comuni di residenza fuori termine o inviate successivamente dagli stessi Comuni al Capofila oltre il quinto giorno dalla suddetta data di scadenza;
5. L'Amministrazione può richiedere chiarimenti o integrazioni che non modifichino sostanzialmente la domanda né alterino la par condicio. Ai fini dell'istruttoria, la composizione del nucleo familiare risultante dall'attestazione ISEE è verificata in coerenza con la situazione anagrafica, fatte salve le specifiche disposizioni vigenti in materia di ISEE. Per i cittadini di Paesi terzi è allegato, ove necessario, il titolo di soggiorno in corso di validità o la documentazione attestante la richiesta di rinnovo.

Art. 5 – Graduatoria unica di Ambito e criteri di valutazione

1. L'ambito Territoriale Sociale di Rosarno, mediante una Commissione di valutazione all'uopo nominata, provvederà a verificare, per ciascun partecipante, il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso e predispone un'unica graduatoria generale per l'intero ATS

n. 2, in ordine decrescente di punteggio. Non sono formate graduatorie autonome per singolo Comune;

2. La Commissione nominata dal Comune capofila verificata l'ammissibilità attribuisce i punteggi secondo la seguente griglia proposta:

Criterio	Modalità di attribuzione	Punteggio max
ISEE ordinario	da € 0,00 a 6.000,00: 7 punti da € 6.000,01 a 7.000,00: 5 punti da € 7.000,01 a 8.000,00: 3 punti da € 8.000,01 a 10.140,00: 1 punto	7
Nucleo Familiare	n. 1 figlio a carico: 1 punto n. 2 figlio a carico: 2 punti n. 3 figlio a carico: 3 punti > 3 figlio a carico: 4 punti Nucleo monogenitoriale: 5 punti Nucleo monoreddito: 6 punti Nucleo con componenti con disabilità: 7 punti	7
TOTALE		**14**

3. Il punteggio ISEE è attribuito sulla base dell'attestazione valida alla scadenza. Le fasce sono non cumulabili. La disabilità è documentata mediante certificazione idonea, limitatamente alle informazioni necessarie. I figli minori e la condizione monoreddito sono verificati sulla base delle dichiarazioni e dei controlli d'ufficio;
4. A parità di punteggio, è riconosciuto titolo di preferenza, per la scelta del Comune, esclusivamente al richiedente che abbia già svolto un precedente TIS, purché in possesso di tutti i requisiti. Il titolo opera soltanto come criterio residuale di spareggio: non attribuisce riserva di posti, punteggio aggiuntivo;
5. In caso di ulteriore parità, prevale il richiedente con ISEE inferiore; poi il richiedente di maggiore età; in ulteriore parità, l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo;

Art. 6 – Ammissibilità delle domande

1. L'ATS di Rosarno provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti per ciascuna domanda pervenuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Avviso Pubblico e, in particolare, dal precedente art. 5;
2. Saranno ritenute ammissibili le domande che risultino:
    a. presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 3;
    b. presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dal precedente art. 4;
    c. complete in tutte le parti essenziali;
    d. debitamente sottoscritte dal richiedente;
    e. corredate dalla documentazione richiesta dall'Avviso Pubblico e dal relativo Allegato A;

3. L’Amministrazione potrà richiedere chiarimenti, integrazioni documentali o elementi istruttori ulteriori, ove necessari ai fini della verifica dei requisiti dichiarati e della corretta valutazione dell’istanza, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Art. 7 – Ripartizione territoriale dei posti e preferenze

1. Il numero dei beneficiari da assegnare a ciascuno dei sette Comuni dell’ATS n. 2 è determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, computata alla data del 1° gennaio 2026. Il criterio demografico è applicato all’intero contingente di beneficiari effettivamente finanziabile, e non al limite massimo teorico di 74, tenuto conto della capienza del plafond complessivo;
2. La quota teorica è calcolata con la formula: posti complessivi disponibili × popolazione residente del Comune / popolazione residente complessiva dell’ATS. Ai fini del presente Avviso sono assunti i dati ISTAT – DEMO, popolazione residente per sesso ed età al 1° gennaio 2026;
3. La tabella allegata indica, per ciascun Comune, la popolazione residente al 1° gennaio 2026, la percentuale sul totale dell’Ambito, la quota teorica di beneficiari e il numero intero assegnato. Gli eventuali resti sono attribuiti con il metodo dei maggiori resti, così da garantire che la somma delle quote comunali coincida esattamente con il numero complessivo dei beneficiari finanziabili:

Fonte: ISTAT, DEMO – Popolazione residente per sesso ed età al 1° gennaio 2026. I dati 2026 sono stime in linea con le risultanze censuarie e il bilancio provvisorio 2025. Le percentuali sono calcolate sul totale dei sette Comuni (67.160 residenti) e arrotondate a due decimali. La quota numerica dei beneficiari sarà determinata applicando il criterio proporzionale al contingente effettivamente finanziabile e il metodo dei maggiori resti.

Comune	Popolazione residente al 1° gennaio 2026	Incidenza sul totale ATS	Quota beneficiari
Gioia Tauro	19.324	28,77 %	Da determinare
Melicuccà	780	1,16 %	Da determinare
Palmi	17.983	26,78 %	Da determinare
Rizziconi	7.603	11,32 %	Da determinare
Rosarno	14.528	21,63 %	Da determinare
San Ferdinando	4.469	6,65 %	Da determinare
Seminara	2.473	3,68 %	Da determinare
TOTALE ATS	67.160	100,00 %	N. beneficiari finanziabili

4. Il richiedente indica nella domanda tutti i Comuni dell’Ambito, ordinandoli secondo la propria preferenza. La preferenza non attribuisce diritto assoluto all’assegnazione presso il Comune prescelto;
5. L’assegnazione avviene seguendo l’ordine della graduatoria unica, tenendo conto dell’ordine di preferenza, dei posti disponibili presso ciascun Comune, dell’idoneità della sede e della compatibilità con il progetto personalizzato;
6. Se non vi sono posti disponibili nei Comuni indicati come preferiti, il richiedente può essere assegnato al primo Comune successivo nella propria lista per il quale vi sia disponibilità. L’indisponibilità a svolgere il percorso presso le sedi indicate comporta rinuncia, salvo giustificato motivo valutato dall’Amministrazione;
7. I posti non utilizzati per mancanza di candidati idonei o disponibili potranno essere redistribuiti con provvedimento motivato, salvaguardando la graduatoria unica e il criterio demografico.

Art. 8 – Istruttoria, graduatoria e scorrimento

1. L'ATS di Rosarno, mediante apposita Commissione di valutazione nominata secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli atti organizzativi dell'Ente, provvederà a verificare, in capo a ciascun richiedente, il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente Avviso Pubblico, di cui al precedente art. 3.
2. La Commissione, all'esito della verifica di ammissibilità delle domande pervenute, procederà alla formazione dell'elenco dei richiedenti ammissibili alla misura dei Tirocini di Inclusione Sociale, nei limiti del numero massimo che sarà determinato secondo quanto indicato nel precedente art. 2 del presente Avviso Pubblico e delle risorse finanziarie disponibili;
3. La graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito del Comune capofila con identificazione dei candidati mediante numero/codice di protocollo o altro identificativo non direttamente riconducibile all'interessato. La pubblicazione degli esiti avviene con modalità idonee a evitare la diffusione di dati personali non necessari, mediante numero di protocollo o codice identificativo;
4. Gli interessati possono presentare osservazioni o istanza di riesame entro dieci (10) giorni dalla pubblicazione. La Commissione esamina le osservazioni e formula la graduatoria definitiva;
5. L'inserimento in graduatoria non comporta diritto automatico all'attivazione. L'avvio avviene nei limiti dei posti e delle risorse, secondo graduatoria e regole territoriali;
6. In caso di rinuncia, decadenza o mancata attivazione si procede allo scorrimento, nel rispetto delle quote territoriali e delle preferenze.

Art. 9 – Valutazione sociale e progetto personalizzato

1. Prima dell'avvio, il Servizio Sociale Professionale effettua o aggiorna la valutazione della condizione personale e familiare, verifica l'appropriatezza del TIS e individua gli obiettivi di inclusione e autonomia;
2. Il progetto personalizzato indica almeno:
    a. obiettivi del percorso;
    b. attività assegnate e ruolo del tirocinante;
    c. sede di svolgimento;
    d. durata e articolazione oraria giornaliera, settimanale e mensile;
    e. nominativo e compiti del tutor/referente del Comune ospitante o del Servizio Sociale;
    f. modalità di monitoraggio e verifica delle presenze;
    g. misure di accompagnamento, supporto o adattamento eventualmente necessarie;
    h. obblighi del beneficiario e modalità di valutazione finale.
3. Il progetto è definito anche attraverso colloquio con il Servizio Sociale Professionale, tenendo conto della condizione personale, familiare e sociale del beneficiario, delle capacità relazionali e operative, degli obiettivi di inclusione e autonomia e della compatibilità delle attività con il contesto del soggetto ospitante. È condiviso e sottoscritto prima dell'avvio dal tirocinante e dai soggetti coinvolti. La mancata sottoscrizione o il rifiuto ingiustificato delle condizioni essenziali impedisce l'attivazione.
4. Le attività e i risultati del percorso sono documentati mediante un dossier individuale, che può comprendere progetto personalizzato, registri presenze, relazioni periodiche dei tutor, report, verbali ed evidenze delle attività svolte. Al termine, ove ne ricorrano le condizioni e secondo la disciplina regionale applicabile, può essere rilasciata un'attestazione delle attività realizzate.

Art. 10 – Durata, orario e indennità

1. Ciascun tirocinio ha durata di dodici mesi, con impegno di 25 ore settimanali e comunque entro i limiti previsti dalla disciplina regionale vigente;
2. A ciascun beneficiario è riconosciuta un'indennità di partecipazione pari a euro 450,00 mensili per dodici mensilità, per un importo complessivo massimo di euro 5.400,00 per ciascun percorso annuale, subordinatamente alla partecipazione effettiva e alle condizioni previste dalla disciplina regionale vigente;
3. L'indennità è riconosciuta in relazione alla partecipazione effettiva, alle presenze risultanti dal registro e alle condizioni previste dalla disciplina regionale e dal progetto personalizzato. L'indennità mensile è corrisposta per intero al tirocinante che abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto per il mese solare di riferimento, così come definito nel Progetto personalizzato di cui al precedente art. 9 del presente Avviso Pubblico;
4. Qualora il tirocinante non abbia svolto almeno il 70% del monte ore mensile previsto, l'indennità potrà essere ridotta in misura proporzionale alle ore di tirocinio effettivamente svolte, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o altro grave, motivato e documentato impedimento oggettivo, tempestivamente comunicato al Responsabile/Referente del Progetto e al Comune ospitante;
5. Il monte ore mensile di tirocinio dovrà essere svolto secondo l'articolazione prevista nel Progetto personalizzato, con un impegno giornaliero di norma non inferiore a 5 ore consecutive e per un numero di giornate non inferiori a 5 e comunque coerente con gli obiettivi del percorso. Il Progetto potrà prevedere una diversa articolazione oraria, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea, azionale e regionale vigente in materia di Tirocini di Inclusione Sociale e, comunque, nei limiti del monte ore mensile stabilito nel Progetto personalizzato;
6. Le presenze del tirocinante dovranno essere documentate mediante apposito registro o foglio presenze, sottoscritto dal tirocinante e validato dal tutor/referente del soggetto ospitante. La liquidazione dell'indennità mensile è subordinata alla verifica delle presenze, alla regolarità dello svolgimento delle attività e alla permanenza delle condizioni previste dal presente Avviso e dal Progetto personalizzato;
7. Il numero dei percorsi effettivamente attivabili è variabile in funzione del numero dei beneficiari aventi diritto al rimborso spese per i trasporti. Il costo individuale annuo è pari a euro 5.400,00 per l'indennità, cui si aggiungono sino a euro 600,00 per il trasporto nei casi previsti. L'Ufficio di Piano effettua il calcolo della capienza finanziaria prima di ciascun avvio, considerando anche la quota assicurativa e gli eventuali oneri ammissibili;
8. Nel progetto formativo individuale, sottoscritto in sede di colloquio con il Servizio Sociale Professionale, verrà specificato il ruolo e i compiti che il tirocinante svolgerà all'interno dell'Ente ospitante. La nota MLPS n.16631 del 03 ottobre 2024 e le nuove Linee Guida per l'impiego di "Quota Servizi" e "Quota Povertà Estrema" del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo Povertà) ANNUALITÀ 2024, 2025 e 2026, chiariscono che per i Tirocini di Inclusione Sociale (TIS):
   - l'indennità di tirocinio percepita dal beneficiario costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata dal progetto personalizzato. Si tratta pertanto di un trattamento assistenziale non sottoposto alla prova dei mezzi e non considerato nel reddito familiare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) punto 2 del DL 48/2023 convertito dalla legge 85/2023;
   - l'indennità erogata per la partecipazione ad un tirocinio di inclusione non incide sul valore corrente dell'Assegno di Inclusione percepito dal nucleo beneficiario. Inciderà invece sul

valore dell'ISEE per le successive annualità di competenza e pertanto su eventuali successive erogazioni dell'ADI;

- i beneficiari ADI che avviano il TIS non sono tenuti a presentare l'ADI-Com esteso (a differenza dei tirocini formativi e di orientamento che sono attivabili dai servizi per il lavoro nell'ambito del Patto di Servizio Personalizzato);
- i case manager dovranno sempre inserire il TIS in GePI tra i sostegni erogati nell'ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente ad INPS che si tratta di tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell'ADI-Com esteso.

9. In nessun caso il Tirocinio di Inclusione Sociale svolto presso i Comuni potrà essere inteso come attività lavorativa. Esso non costituisce rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo con il Comune ospitante e con il Comune capofila, né determina diritti o aspettative in ordine all'accesso ai ruoli dell'Amministrazione comunale o degli altri soggetti coinvolti;
10. L'indennità di partecipazione di cui al precedente art. 10 sarà erogata con cadenza mensile, previa verifica dell'effettivo svolgimento delle attività previste dal Progetto personalizzato e della regolare attestazione delle presenze riferite al mese solare di competenza;
11. L'indennità è corrisposta mediante strumenti di pagamento tracciabili, quali accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario, ovvero su carta prepagata dotata di IBAN intestata o cointestata al medesimo, o altra modalità ammessa dalla normativa vigente. Il beneficiario comunica tempestivamente eventuali variazioni delle coordinate di pagamento.

Art. 11 – Rimborso delle spese di trasporto

1. È riconosciuto un rimborso per le spese di trasporto sino a euro 50,00 mensili, per un massimo di dodici mensilità, esclusivamente ai beneficiari che, in sede di assegnazione, scelgano o accettino di svolgere il tirocinio presso un Comune dell'Ambito diverso da quello di residenza;
2. Il rimborso è riconosciuto per un importo massimo di euro 50,00 per ciascun mese di effettivo svolgimento del tirocinio presso il Comune diverso da quello di residenza, fino a un massimo di euro 600,00 per l'intero percorso annuale. La corresponsione è subordinata alla verifica delle presenze e alla documentazione/attestazione delle condizioni previste dall'Avviso e dalla disciplina QSFP;
3. Il rimborso spese per trasporti concorre al limite complessivo di euro 400.000,00 e deve essere considerato nel calcolo della capienza finanziaria prima di disporre ciascun avvio. Non spetta al beneficiario assegnato presso un Comune coincidente con quello di residenza, né per i periodi di mancato svolgimento del tirocinio, secondo le modalità attuative definite dall'Amministrazione.

Art. 12 – Soggetti ospitanti, tutoraggio

1. I percorsi possono svolgersi presso i Comuni dell'ATS nel rispetto della disciplina regionale e delle regole QSFP;
2. Il Comune ospitante assicura tutor, sede idonea, rispetto del progetto e degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
3. Prima dell'avvio devono essere attivate le coperture assicurative obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, secondo la disciplina vigente. Il Comune capofila è il soggetto tenuto agli adempimenti assicurativi e alla relativa gestione, nel rispetto della disciplina vigente e delle risorse ammissibili;

4. Il Comune ospitante trasmette registri presenze e relazioni richieste. Le presenze costituiscono base per la verifica dell'attività e la liquidazione dell'indennità.

Art. 13 – Obblighi dei beneficiari

1. Il tirocinante per il quale sia stato predisposto e avviato un Progetto personalizzato è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
   a. sottoscrivere il progetto personalizzato e rispettarne obiettivi, attività, orari e sede;
   b. partecipare alle attività progettuali o alle altre attività di inclusione sociale alle quali è stato assegnato e/o convocato, secondo diligenza e nel rispetto dei principi di correttezza, responsabilità e buona condotta;
   c. firmare quotidianamente il registro presenze per le ore di effettiva partecipazione;
   d. attenersi alle indicazioni fornite dal tutor/referente del Comune ospitante, coerenti con il Progetto personalizzato, osservando gli orari e il calendario ivi previsti;
   e. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
   f. mantenere la dovuta riservatezza, sia durante sia dopo lo svolgimento delle attività di tirocinio connesse al Progetto personalizzato, con particolare riguardo a dati, informazioni, procedimenti amministrativi e processi organizzativi dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esperienza;
   g. in caso di malattia o impedimento, trasmettere tempestiva comunicazione al Comune ospitante e al Responsabile/Referente del Progetto, producendo idonea documentazione ove richiesta.

Art. 14 – Obblighi dei Comuni ospitanti

1. Il Comune ospitante, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dovrà trasmettere mensilmente all'INPS, per ogni beneficiario il relativo modello UNILAV;
2. Il Comune ospitante cura la rilevazione delle presenze del tirocinante mediante apposito registro o foglio presenze, da trasmettere all'ATS di Rosarno, entro il quinto (5) giorno del mese successivo secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione ai fini del monitoraggio del percorso e della liquidazione dell'indennità;
3. Il Comune ospitante è tenuto a garantire che le attività affidate al tirocinante siano coerenti con il Progetto personalizzato, compatibili con le sue condizioni personali e svolte in ambienti idonei e sicuri, assicurando altresì l'informazione, l'eventuale formazione e ogni misura necessaria alla tutela della salute e sicurezza del tirocinante;
4. Resta fermo che il Tirocinio di Inclusione Sociale non costituisce rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e non comporta l'instaurazione di alcun rapporto lavorativo con il Comune ospitante e con il Comune capofila.

Art. 15 – Sospensione, rinuncia, decadenza e revoca

1. La rinuncia è comunicata per iscritto al Comune capofila e al Comune ospitante. In caso di rinuncia o mancata accettazione si procede allo scorrimento;
2. La sospensione è ammessa esclusivamente nei casi e limiti consentiti dalla disciplina regionale vigente e dal progetto personalizzato;
3. Il beneficio può essere revocato o il tirocinio interrotto, previa istruttoria, contestazione degli eventuali inadempimenti e possibilità per l'interessato di presentare osservazioni e

documentazione giustificativa, in caso di perdita dei requisiti, dichiarazioni non veritiere, assenze ingiustificate reiterate, mancata partecipazione alle attività, rifiuto ingiustificato delle attività concordate o grave violazione degli obblighi previsti dal progetto;

4. In particolare, possono costituire presupposto per l'avvio del procedimento di decadenza l'assenza ingiustificata per più giornate consecutive, il mancato raggiungimento reiterato della soglia di frequenza stabilita nel progetto, il rifiuto ingiustificato delle attività sottoscritte o comportamenti incompatibili con la prosecuzione del percorso. Le soglie e i termini specifici dovranno essere definiti nel provvedimento di approvazione in coerenza con la disciplina regionale;
5. La rinuncia è formalizzata per iscritto al Comune capofila. Essa produce effetti dalla data di acquisizione al protocollo, salvo diversa data indicata e accettata dall'Amministrazione; resta ferma la liquidazione dell'eventuale indennità maturata per attività effettivamente svolte e documentate;
6. Non è ammessa la sospensione unilaterale del tirocinio da parte del beneficiario. Eventuali sospensioni temporanee possono essere autorizzate dall'Amministrazione, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale e del Comune ospitante, per comprovati motivi di malattia, infortunio, maternità, gravi esigenze familiari o altri impedimenti oggettivi documentati. Durante la sospensione non è dovuta l'indennità, salvo diversa previsione espressamente ammessa dalla normativa applicabile e motivata nel relativo provvedimento.

Art. 16 – Modifica della sede di svolgimento del tirocinio e trasferimento tra Comuni

1. Qualora, successivamente all'assegnazione e/o all'avvio delle attività, un beneficiario manifesti la necessità o la volontà di modificare la sede di svolgimento del tirocinio presso un altro Comune aderente all'iniziativa, la variazione potrà essere autorizzata previo accordo formale tra i Sindaci dei Comuni interessati;
2. Il trasferimento da un Comune all'altro è subordinato alle seguenti condizioni:
   - sussistenza di valide e motivate esigenze del beneficiario o necessità organizzative degli enti coinvolti;
   - disponibilità effettiva del Comune ricevente ad accogliere il tirocinante presso la propria sede operativa;
   - invarianza della spesa e assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente, fermo restando il monte ore complessivo e l'indennità mensile già previsti dal progetto formativo individuale.
3. L'accordo interno tra i Sindaci dovrà essere formalizzato per iscritto e trasmesso tempestivamente all'Ambito Territoriale per l'aggiornamento del Progetto Formativo Individuale (PFI), l'adeguamento delle coperture assicurative (INAIL e Responsabilità Civile) e l'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie di legge (CO) prima dell'effettivo spostamento del tirocinante.

Art. 17 – Garanzie assicurative

1. Il Tirocinio di Inclusione Sociale è attivato nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle disposizioni regionali applicabili in materia di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
2. Per ciascun tirocinante saranno garantite idonee coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dal Progetto personalizzato e dalla disciplina regionale vigente;

3. In caso di incidente, infortunio o altro evento dannoso occorso durante lo svolgimento del Tirocinio di Inclusione Sociale, nell'ambito delle attività previste dal Progetto personalizzato, il Comune ospitante è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune Capofila, che provvederà a effettuare le segnalazioni e denunce agli istituti assicurativi competenti, entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, fermi restando gli ulteriori obblighi di denuncia, comunicazione e collaborazione previsti dalla disciplina applicabile.
4. Gli oneri relativi alle coperture assicurative e agli adempimenti in materia di sicurezza sono posti a carico dell'ATS di Rosarno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse disponibili;
5. Il tirocinante è tenuto a rispettare le disposizioni organizzative, comportamentali e di sicurezza impartite dal soggetto ospitante, dal tutor/referente e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del Progetto personalizzato;

Art. 18 – Clausola di salvaguardia

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e con provvedimento motivato, di revocare, modificare, sospendere o annullare in tutto o in parte il presente Avviso Pubblico, ove se ne ravvisi la necessità per ragioni di pubblico interesse, per sopravvenute disposizioni normative o amministrative, per esigenze organizzative o per indisponibilità delle risorse finanziarie;
2. La presentazione dell'istanza comporta l'accettazione integrale di quanto previsto nel presente Avviso Pubblico e il rispetto delle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia, alle quali si rinvia espressamente.

Art. 19 – Monitoraggio, controlli e rendicontazione

1. L'Ufficio di Piano assicura il monitoraggio amministrativo, fisico e finanziario, acquisendo progetti personalizzati, coperture assicurative, registri presenze e documentazione di spesa;
2. Le spese sono riconosciute esclusivamente nei limiti e secondo le modalità QSFP e dei rispettivi atti di programmazione. L'ATS può sospendere o non liquidare somme non documentate o non ammissibili;
3. Beneficiari e Comuni ospitanti collaborano ai controlli dell'Amministrazione e degli organismi competenti.

Art. 20 – Controversie

1. Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Avviso restano ferme le ordinarie forme di tutela previste dall'ordinamento dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21 – Responsabile del procedimento e informazioni

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Mariagrazia Elia, Responsabile dell'Ufficio di Piano, salvo diversa indicazione nel provvedimento di approvazione;
2. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Comune capofila – Ufficio di Piano, al recapito e-mail: servizisociali@comune.rosarno.rc.it, entro il 5 giorno precedente alla scadenza dell'avviso pubblico.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

1. I dati sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato, per le finalità connesse alla procedura, all'attivazione, al monitoraggio e alla rendicontazione;
2. L'informativa completa, con indicazione del titolare, dei responsabili, dei tempi di conservazione e dei diritti degli interessati, è allegata al presente Avviso.

Art. 23 – Disposizioni finali

1. La presentazione della domanda comporta l'accettazione delle disposizioni del presente Avviso, nei limiti della loro conformità alla normativa vigente;
2. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente, alla disciplina del Fondo Povertà e agli atti di programmazione dell'ATS.

MARIAGRAZIA
ELIA
16.11.2026
13:19:56
GMT+00:00